

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR



PNRR

DOSSIER

Introduzione

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, possono procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

- **“A TITOLARITÀ”** – Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto Attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
- **“A REGIA”** – Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di investimenti, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali. In questo caso l'amministrazione da attuazione ai progetti attraverso, avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc..., in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all'interno del PNRR (cfr. box seguente).

La **tipologia dei SOGGETTI** coinvolti può essere sintetizzata nelle seguenti categorie:

- **Amministrazioni centrali titolari di investimenti PNRR:**

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia dei Sub-investimenti o Misure) previsti nel PNRR.

- **Soggetto attuatore:**

Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art 9 co. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel

PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. In relazione a questo specifico Sub-investimento il Soggetto Attuatore è un Comune capoluogo di Città metropolitana ex legge 7 aprile 2014, n.56 o un Comune capoluogo delle Città metropolitane istituite nelle Regioni a statuto speciale.

- **Soggetto realizzatore o soggetto esecutore:**

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Elementi per la predisposizione di avviso pubblico in ambito PNRR

La Ragioneria propone uno schema-tipo di avviso pubblico con le seguenti sezioni, per le quali successivamente fornisce una serie di suggerimenti pratici che andremo ad analizzare:

- Sezione 1: Avviso Finalità e ambito di applicazione
- Sezione 2: Avviso Riferimenti normativi
- Sezione 3: Avviso Definizioni
- Sezione 4: Avviso Dotazione finanziaria dell'Avviso
- Sezione 5: Avviso Soggetti Attuatori ammissibili
- Sezione 6: Avviso Interventi finanziabili
- Sezione 7: Avviso Criteri di Ammissibilità
- Sezione 8: Avviso Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto
- Sezione 9: Avviso Spese Ammissibili
- Sezione 10: Avviso Termini e Modalità di presentazione della domanda e Documenti da trasmettere
- Sezione 11: Avviso Modalità di valutazione e approvazione della domanda
- Sezione 12: Avviso Obblighi del Soggetto attuatore
- Sezione 13: Avviso Modalità di gestione degli interventi
- Sezione 14: Avviso Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese
- Sezione 15: Avviso Modifiche dell'avviso

- Sezione 16: Avviso Modifiche/variazioni del progetto
- Sezione 17: Avviso Responsabile dell'Avviso
- Sezione 18: Avviso Tutela della privacy
- Sezione 19: Avviso Meccanismi sanzionatori
- Sezione 20: Avviso Potere sostitutivo
- Sezione 21: Avviso Controversie e foro competente
- Sezione 22: Avviso Rinvio

Sezione 1: Finalità ed ambito di applicazione

La prima sezione si apre con l'enunciazione delle finalità generali dell'avviso, che valgono a definirne il contesto di applicazione.

A tale fine, viene di norma richiamata la base giuridica e fornite indicazioni sui destinatari e sull'ambito (tematico o settoriale) cui l'avviso è diretto, nonché le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi, che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire.

Dette finalità generali troveranno poi declinazione nel prosieguo dell'avviso con la disciplina dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai destinatari, con l'indicazione della tipologia di interventi finanziabili, delle spese ammissibili, dell'agevolazione concedibile, nonché l'esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti.

Pertanto troveremo:

- finalità generali dell'avviso (obiettivi, risultati attesi e ambito di applicazione);
- indicazioni di massima sui destinatari e sull'ambito (tematico o settoriale) cui l'avviso è diretto;
- individuazione del contesto e della base giuridica di riferimento;

Lo scopo principale della Sezione è quello di fornire le prime informazioni relative al contesto in cui si inserisce l'avviso, indicando gli atti, i provvedimenti e i documenti utili e necessari a delimitare correttamente il framework regolatorio e normativo in cui si opera.

Elementi di carattere generale:

- richiamo generale della fonte normativa di riferimento dell'avviso (framework regolatorio e normativo in cui si opera);

Elementi specifici PNRR

A tali aspetti si dovranno poi aggiungere ulteriori elementi descrittivi utili a contestualizzare in maniera opportuna la procedura selettiva nell'ambito del PNRR secondo la Missione, la Componente e l'Investimento di riferimento; garantendo l'identificazione di specifici milestone e target collegati all'avviso, ed associando allo stesso avviso il codice di investimento di sua pertinenza:

- **contestualizzare in maniera opportuna la procedura selettiva nell'ambito del PNRR secondo la Missione, la Componente e l'Investimento di riferimento ([Le Missioni](#));**
- **identificare specifici milestone e target associati al singolo avviso e il relativo codice di investimento;**
- **garantire la coerenza degli obiettivi della procedura selettiva con l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241 e la Scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR:** *“1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo. 2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei*

loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.”

- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241:** 1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. 2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. 3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.”;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione europea nell'intestazione dell'avviso pubblico e nella documentazione allegata;**
- contemplare i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR.** Le Amministrazioni attuano gli interventi nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Sono inoltre tenute al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ivi compresa la normativa afferente agli aiuti di stato. Per le peculiarità del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni specifici principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano. Pertanto, i dispositivi amministrativi volti

all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **principio del “non arrecare danno significativo** (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- **principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale** (cd. tagging) - Individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241- teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata. *Ove la misura (riforma/investimento) lo preveda, richiamare il contributo che la stessa fornisce agli obiettivi climatici e digitali riportando in allegato gli impegni presi e le relative disposizioni del PNRR per la valutazione di tale contributo;*
- **obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari** con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del dl 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- **obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento**¹ (Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241) , ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, **obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del decreto legge 80/2021**, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.

¹ [Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

113 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell'avviso) secondo cui le Amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto - Nel caso in cui i soggetti attuatori fossero diversi dalle Amministrazioni centrali occorre che la voce sia sempre inserita nel piano dei costi del progetto così come si applicano le altre procedure autorizzative previste dal DL 80/2021 (preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze)²;

- **obblighi in materia di comunicazione e informazione** (Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241), attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea

Nel rispetto dei principi generali del PNRR enunciati in premessa l'avviso dovrà prevedere:

- criteri di ammissibilità delle proposte progettuali rivolti a garantire che gli interventi finanziati non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento RRF “Do No Significant Harm” (DNSH);
- criteri di valutazione delle proposte progettuali in modo da valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale;
- criteri di valutazione delle proposte progettuali in modo da valutare il pieno rispetto della parità di genere e del gender equality;
- criteri di valutazione delle proposte progettuali in modo da valutare la partecipazione, il coinvolgimento, la protezione e valorizzazione dei giovani garantendo che gli obiettivi diretti e indiretti delle iniziative arrechino beneficio alle future generazioni;
- criteri di valutazione delle proposte progettuali in modo da valutare il superamento dei divari territoriali.

² [Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4](#) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative

- **esplicitare il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”:**
 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura..... Componente..... Investimento/subinvestimento..... finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU;
- **citare le finalità generali a cui tutti gli avvisi devono ispirarsi, come i principi di DNSH, Tagging clima e digitale, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territori, ed eventuali condizionalità specifiche alla misura :**
 - Principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi di quanto ai considerando 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
 - Nel caso in cui per un determinato intervento del PNRR sia esplicitamente previsto un sistema di tagging(marcatura), l’aderenza del piano finanziario alla soglia percentuale prevista per i tag “Climate e “Digital” va garantita ex ante dal Soggetto attuatore e accertata dal MUR, a titolo di condizione di ammissibilità. Pertanto, nel breakdown del piano finanziario presentato dal Soggetto attuatore, dovranno risultare i campi d’intervento di cui agli allegati VI e VII al Regolamento RRF che, associati al relativo importo finanziario previsto, siano in grado di alimentare percentualmente il tag d’interesse fino alla soglia stabilita dal PNRR Italia.

Il principio DNSH

Il principio del **Do No Significant Harm (DNSH)** ossia “non arrecare un danno significativo all’ambiente” è stato adottato come principio generale all’interno del quadro strategico della Unione Europea per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell’Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

Pertanto, la tassonomia dell'UE introduce criteri di prestazione chiari per stabilire quali attività apportano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal. Questi criteri creano un linguaggio comune che consente a imprese e investitori di comunicare le proprie attività verdi con maggiore credibilità e li aiuta a orientarsi nella transizione in corso.

L'art. 3, lettera b, del REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, stabilisce che un investimento o un'attività economica è considerata eco-sostenibile se:

non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17.

In merito ai principi di eco sostenibilità, il Regolamento riporta anche altri criteri sempre nell'ottica di contribuire in maniera sostanziale agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi ambientali citati dall'articolo 9 sono 6 seguenti:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
4. la transizione verso un'economia circolare;
5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'articolo 17 del suddetto Regolamento definisce come un'attività economica, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, arreca un danno significativo all'ambiente:

a) alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b) all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**, se l'attività nuoce:

- al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
- al buono stato ecologico delle acque marine;

d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
- l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:

- nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
- nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Focus

Il principio DNSH

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia.

Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura del rispettivo RRP E devono valutare sia le riforme che gli investimenti.

Per alcune misure la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata.

Non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.

Quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.

Analogamente, quando una misura "contribuisce in modo sostanziale"¹⁴, ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo.

Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza":
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_1054_it.pdf

- rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH).
- principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- prevedere la fornitura di documenti/atti tecnici o dichiarazioni di assolvimento del DNSH (cfr.: Allegato A “Format di autodichiarazione”);
- prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza al principio DNSH;

Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati **Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)** allegata alla [Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.](#)

Sezione 2 Avviso - Riferimenti normativi

Nella seconda sezione “riferimenti normativi” si riporta l’indicazione puntuale delle fonti normative di riferimento, utilizzate per la redazione del documento solitamente suddivise tra disposizioni generali e disposizioni specifiche, europee e nazionali (ed eventualmente regionali).

Trattandosi di una procedura selettiva espletata nell’ambito del PNRR è necessario il richiamo puntuale alla normativa nazionale ed europea di riferimento applicabile al PNRR, nonché ad alcuni provvedimenti attuativi specifici ai quali i Soggetti Attuatori dovranno conformarsi.

Contenuto di sezione:

- **fonti normative di riferimento dell’avviso;**

Elementi di carattere generale:

- **Indicazione delle disposizioni normative generali e specifiche, nazionali, comunitarie ed eventualmente regionali;**

Elementi specifici PNRR:

- **richiamo puntuale alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;**
- **richiamo puntuale dei provvedimenti amministrativi attuativi specifici ai quali i Soggetti Attuatori dovranno conformarsi.**

I riferimenti normativi principali sono di seguito indicati:

- VISTO il [Regolamento \(UE\) 12 febbraio 2021, n. 2021/241](#), che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- VISTO il [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con [nota LT161/21](#), del 14 luglio 2021;
- VISTA, in particolare, la Misura Componente Investimento/subinvestimento/riforma del PNRR che prevede
- VISTO il [Regolamento \(UE\) 2018/1046 del 18 luglio 2018](#), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il [Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59](#) convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; [**da utilizzare nel caso in cui il finanziamento sia inserito non esclusivamente nel PNRR ma il finanziamento sia completato con le risorse di cui al decreto legge 59/2021**];
- VISTO il [decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- VISTO il Decreto del Ministro _____ di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del _____ concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO il [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- VISTA la [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- VISTA la [delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020](#) che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP³ ;
- VISTO il [decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021](#) relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- VISTO l’articolo 1, comma 1042 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO l’articolo 17 [Regolamento UE 2020/852](#) che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la [Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01](#) recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

³ Link di approfondimento alla normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP). <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicata-la-delibera-cipe-26-novembre-2020-n-63-in-vigore-la-normativa-attuativa-della-riforma-del-codice-unico-di-progetto/>

- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Rimanendo nella seconda sezione “riferimenti normativi”, qualora le agevolazioni si rivolgano alle PMI o ad altri soggetti che svolgono attività economica, all'interno dell'avviso devono essere altresì inseriti i riferimenti normativi e gli adempimenti specifici derivanti dal regime utilizzato, nonché le prescrizioni richieste dalla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.

In tale contesto, devono essere fornite indicazioni relative ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dallo specifico regime di aiuto.

Con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- base giuridica in base alla quale l'aiuto viene concesso;
- modalità di attuazione della misura;
- indicazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai destinatari;
- tipologia di interventi finanziabili;
- regole in tema di ammissibilità della spesa, agevolazioni concedibili e l'esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti.

Sezione 3 Avviso – Definizioni – OPZIONALI

Per agevolare l'individuazione delle principali definizioni il documento redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riporta un elenco di quelle più ricorrenti nell'ambito del PNRR.

Per l'elenco delle definizioni consultare la scheda autonoma “**Sezione 3 Avviso – Definizioni – OPZIONALI**”

Sezione 4 Avviso - Dotazione finanziaria dell'avviso

La sezione quarta individua la dotazione finanziaria complessiva (l'ammontare delle risorse) destinate all'avviso, specificandone la fonte finanziaria e la consistenza.

È necessario esplicitare la fonte finanziaria in modo chiaro e circostanziato:

- il finanziamento da parte del PNRR
- la Missione
- la Componente
- l'Investimento o la Riforma

Pertanto, riepilogando la presente sezione deve contenere:

- La dotazione finanziaria complessiva dell'avviso
- la previsione di fonti di finanziamento integrative (nel caso)
- l'indicazione della/delle fonti finanziarie e della relativa consistenza
- l'indicazione degli atti contabili
- esplicitare, tra le fonti finanziarie, il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente, Investimento o Riforma

Sezione 5 Avviso - Soggetti Attuatori ammissibili

Nella sezione quinta vanno chiaramente e puntualmente individuate le categorie di potenziali Soggetti attuatori, ai quali è rivolto l'avviso pubblico, che saranno successivamente responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto, finanziato nell'ambito dell'Investimento del PNRR.

Il soggetto attuatore è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".

L'art 9 co. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. In relazione a questo specifico Sub-investimento il Soggetto Attuatore è un Comune capoluogo di Città metropolitana ex legge 7 aprile 2014, n.56 o un Comune capoluogo delle Città metropolitane istituite nelle Regioni a statuto speciale.

Tra i vari requisiti che i Soggetti attuatori devono possedere e garantire di mantenere mediante attestazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare all'avviso pubblico, rientrano almeno:

- a) il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- b) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- c) possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del [Regolamento finanziario \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) e quanto previsto dall'art. 22 del [Regolamento \(UE\) 2021/241](#), in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

Sezione 6 Avviso - Interventi finanziabili

I progetti da finanziare andranno individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241 e nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR che si attua tramite l'avviso pubblico.

Gli interventi da finanziare individuati nell'avviso, dovranno essere:

- a) coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR
- b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento

c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici che a tal fine saranno predisposti dalla Commissione europea. Prevedere documenti/atti tecnici o dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH;

d) attenti nell'affrontare le disuguaglianze di genere

e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

f) per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, è necessario inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno in termini di ammissibilità o di valutazione dei progetti

g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione ecologica e digitale pertinente per l'Investimento di riferimento

Sezione 7 Avviso - Criteri di ammissibilità

La sezione individua i principali criteri di ammissibilità per i progetti ammissibili al finanziamento.

Tra i requisiti di ammissibilità prevedere il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Obbligo di individuare nella progettazione e negli specifici documenti tecnici di gara le condizioni prescrittive necessarie all'assolvimento del contributo climatico o digitale specificando le caratteristiche che dovranno avere i singoli interventi

Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione A tale prescrizione deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie da Bilancio statale

Gli interventi devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne

Gli interventi devono prevedere il sostegno alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani

A livello generale la sezione deve riportare:

- Indicazione dei diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento;
- Coerenza dei risultati attesi degli interventi e le loro tempistiche di realizzazione con milestone e target della misura, anche richiedendo a ciascun intervento di quantificare propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura. Verificare, inoltre, la proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura
- Proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura;
- Rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica;
- uguaglianza di genere e pari opportunità;
- tutela dei diversamente abili;
- Pertinenza del progetto all'avviso pubblico;
- Ricaduta in una specifica area geografica di intervento, nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio. Per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno in termini di ammissibilità oppure in alternativa un criterio di valutazione dei progetti (cfr.: Allegato A "Format di autodichiarazione"). Il Mezzogiorno comprende le seguenti aree regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.;
- Esclusione delle proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte;
- Rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali.

Sezione 8 Avviso - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti devono essere coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento dell'avviso pubblico e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati

Rispetto di eventuali indicazioni di soglie minime o massime di costi ammissibili e possesso di una determinata dimensione finanziaria

Sezione 9 Avviso - Spese Ammissibili

Le istruzioni tecniche alla sezione 9 definiscono le spese sostenute dal Soggetto attuatore per la realizzazione del progetto e si configurano come “spese ammissibili” a finanziamento.

Ricordiamo che i Soggetti attuatori, come disciplinato dall'art. 9 DL 77/2021, provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea

In primo luogo, una spesa per essere considerata ammissibile deve essere coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR di riferimento.

La definizione della disciplina terrà conto delle diverse condizioni applicabili.

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE).

Di norma non sono ammesse tutte le spese correntemente sostenute dagli enti, ovvero connesse con il loro funzionamento ordinario, che devono essere poste a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.

Per i costi del personale bisognerà attenersi al decreto legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, Misure urgenti per il rafforzamento della

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Spese per il personale a valere sulle risorse PNRR

IL DECRETO LEGGE 80/2021: *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*

ART. 1 COMMA 1: stabilisce che le Amministrazioni titolari di interventi hanno la possibilità di porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale, specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4/2022 RGS, stabilisce modalità, condizioni e criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR.

Sono ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle unità di personale che saranno **reclutate** per le attività specificatamente destinate alla realizzazione dei progetti.

Non sono ammessi i costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (ad esempio: per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa).

Ciascuna Amministrazione individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. I relativi costi possono essere imputati nel quadro economico del progetto e rendicontati.

I relativi contratti di assunzione e/o supporto possono essere stipulati per un periodo complessivo non eccedente la durata di attuazione dei progetti. In ogni caso, tutta la

documentazione amministrativa e contabile dovrà essere conservata presso la singola Amministrazione e resa disponibile per i controlli.

Costi di personale ammissibili al PNRR **Punto 1 circolare 4/2022 RGS:**

a) spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti per nuove assunzioni a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n. 80 del 2021.

b) costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

La Commissione europea, specifica che l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto». A titolo esemplificativo e non esaustivo la Ragioneria ne elenca alcune:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche;
- incarichi per le operazioni di bonifica archeologica.

Un altro aspetto sono i **Valori Soglia**, ossia, per ogni singola progettualità, le spese di personale non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all'interno dei limiti massimi previsti, per l'intera durata del progetto, per quattro fasce finanziarie di progetto:

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo del personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	da 5.000.001 fino a 15.000.000	600.000
C	4	da 15.000.001 50.000.000	a 1.500.000
D	3	da 50.000.001	3.000.000

Articolo 1, comma 15: le Amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR, possono conferire incarichi di cui al presente articolo, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

Le Amministrazioni possono derogare, fino al raddoppio, delle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano per incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 77/2021.

La durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026

Articolo 3 ter: in materia di semplificazione, gli enti territoriali che non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale a seguito del mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché non del mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche (art. 13, L. 196/2009), possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia

Articolo 9, comma 1: le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, possono conferire incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo di mille unità, per il supporto a regioni, province autonome e agli enti locali nella gestione delle procedure complesse.

L'importo totale è 320,3 mln di euro, ripartito per annualità (38,8 per 2021, 106,8 per 2022 e 2023, 67,9 per 2024) sulla base del DPCM 29/11/2021 riparto fondi tra le amministrazioni destinatarie.

IL DECRETO LEGGE 152/2021: *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.*

Articolo 31, comma 1 bis: i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono utilizzare le risorse dei comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti di comprovata qualificazione professionale per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori (art 90 Tuel), fino al numero massimo complessivo di quindici, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. La durata di tali incarichi non può andare oltre il 31 dicembre 2026, prevedendo la cessazione automatica con la cessazione del mandato amministrativo del conferente.

Articolo 31 bis, comma 10: i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243- bis Tuel, utilizzando le proprie risorse finanziarie possono assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori ex art. 90 Tuel, nei limiti dell'80% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Articolo 31 bis, comma 1: i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti PNRR utilizzando le proprie risorse finanziarie possono effettuare

assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica.

<i>Fascia demografica</i>	<i>Percentuale</i>
<i>1.500.000 abitanti e oltre</i>	<i>0,25</i>
<i>250.000-1.499.999 abitanti</i>	<i>0,3</i>
<i>60.000-249.999 abitanti</i>	<i>0,5</i>
<i>10.000-59.999 abitanti</i>	<i>1</i>
<i>5.000-9.999 abitanti</i>	<i>1,6</i>
<i>3.000-4.999 abitanti</i>	<i>1,8</i>
<i>2.000-2.999 abitanti</i>	<i>2,4</i>
<i>1.000-1.999 abitanti</i>	<i>2,9</i>
<i>Meno di 1.000 abitanti</i>	<i>3,5</i>

Le assunzioni avvengono in deroga all'art. 9, comma 28, DL 78/2010; art. 259, comma 6 Tuel, art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006; art. 33 DL 34/2019 (anche se si utilizza «scavalco condiviso»), se vengono rispettate le condizioni, che subordinano le assunzioni all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

ARTICOLO 31 BIS, COMMA 3: viene estesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 31 bis, comma 1 ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, nel limite delle proprie risorse.

ARTICOLO 31 BIS, COMMA 5: Bilancio dello Stato 30 mln/anno 2022-2026, destina comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, concorrendo alla copertura dell'onere sostenuto per le assunzioni previste dai commi 1 e 3 per l'acquisizione delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti

Le risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

ARTICOLO 31 BIS, COMMA 7-9: attraverso la copertura finanziaria derivante dai POC – PON Governace 67 mln € destina agli enti locali del Mezzogiorno, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

Il personale presta assistenza tecnica e operativa qualificata e svolge le seguenti funzioni:

- supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali;
- analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

LA LEGGE 234/2021: *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*

Le Province e le Città metropolitane con risorse proprie possono assumere a tempo determinato risorse necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'abrogazione di cui al primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, DL 34/2019, e dell'articolo 1, commi 557 e 562,

L.296/2006. Le assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Si segnala il seguente link al Quaderno Anci per il quadro d'insieme di tutte le regole vigenti per assumere personale, sia a tempo indeterminato con il nuovo criterio della cd "sostenibilità finanziaria" introdotto due anni fa, che a tempo determinato, a valere sulle risorse proprie di bilancio e su quelle del PNRR
<https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/quadernoregolestraordinarieassunzionipersonalepnrr.pdf>

Assistenza Tecnica

Sul PNRR non sono ammessi costi di natura amministrativa, né di assistenza tecnica, ma con tutta una serie di precisazioni.

In merito all'Assistenza tecnica, la Ragioneria specifica che, sono considerate tali le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti.

L'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 riferisce tali attività le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare:

- Studi;
- Analisi;
- attività di supporto amministrativo alle strutture operative;
- azioni di informazione e comunicazione;
- consultazione degli stakeholders;
- spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

I costi per l'espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea.

Inoltre, sono esclusi:

- costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi, cui vengono affidati compiti

connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR;

- costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario.

CIRCOLARE N. 6/2022 RGS

Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR.

Le Amministrazioni Centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (art. 9, comma 2, D.L. 77/2021).

Per coprire i fabbisogni per attività di assistenza tecnica - i cui costi risultano non ammissibili al finanziamento nell'ambito del PNRR - nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi e, per il loro tramite, delle amministrazioni attuatrici territoriali (Regioni, province, comuni, città metropolitane, ecc., finalizzate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha stipulato uno specifico Accordo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CdP).

Un accordo speculare a quello sottoscritto con CdP, sempre finalizzato a garantire l'attuazione di iniziative di supporto tecnico-operativo, è in corso di finalizzazione tra RGS e Invitalia S.p.A.. Inoltre, è stata stipulata da RGS, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, una ulteriore apposita convenzione con Sogei S.p.A. e Studiare Sviluppo S.r.l. ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del citato D.L. n. 77 del 2021.

L'attivazione delle iniziative di assistenza tecnica avverrà su richiesta delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS – Servizio Centrale per il PNRR, che provvederà alla relativa istruttoria. Sulla base dei fabbisogni espressi, sarà redatto uno specifico Piano annuale delle Attività per ciascuna delle predette società: CdP, Invitalia, Sogei, Studiare Sviluppo.

Modalità di verifica dell'ammissibilità dei costi in relazione al Punto 2 della Circolare 4/2022 RGS

Le Amministrazioni Centrali titolari delle singole linee di intervento del PNRR all'interno dei bandi/avvisi pubblici e degli altri strumenti o disposizioni amministrative attraverso cui attivano i finanziamenti del PNRR e/o selezionano le proposte progettuali di competenza a (avviso pubblico, legge di finanziamento, circolare, decreto ministeriale o direttoriale, accordo di cooperazione istituzionale, etc...) - potranno stabilire specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR.

L'Amministrazione Centrale titolare di interventi PNRR dovrà indicare puntualmente nei dispositivi citati:

- le specifiche attività e il valore da assegnare alla voce costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 80/2021;
- i limiti in termini di percentuale rispetto al quadro economico dei progetti, anche eventualmente differenziandoli, con adeguata motivazione, per classi o categorie di progetti.

Prima della relativa adozione, gli atti dispositivi, all'interno dei quali potranno anche essere stabiliti i requisiti di ammissibilità delle spese relative alle attività di supporto e consulenza esterni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, dovranno essere trasmessi a cura dell'Amministrazione Centrale titolare di interventi PNRR al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, per acquisire il relativo parere favorevole.

Ogni eventuale esigenza di superamento dei limiti massimi è soggetta a verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sezione 10 Avviso - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

In tale paragrafo dovranno essere indicate le modalità e i termini per la presentazione della proposta progettuale e la descrizione della documentazione da trasmettere a corredo dell'istanza medesima, presentati, eventualmente, attraverso format predisposti ad hoc. Per i progetti di tipo infrastrutturale (opere pubbliche) in questa sezione potrà essere inserita l'indicazione, di presentare la domanda già associata al relativo CUP. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Tutti gli allegati dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti nelle modalità previste dall'avviso.

Il contenuto base della seguente sezione dovrà contenere:

- termini di presentazione;
- procedura di presentazione della proposta progettuale;
- format da allegare;

La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- dati anagrafici e identificativi;
- obiettivi degli interventi/progetti;
- attività principali;
- piano finanziario;
- cronoprogramma procedurale;
- cronoprogramma di spesa;

Indicare il referente degli interventi/progetti.

Cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell'intervento/progetto secondo gli stessi indicatori adottati per i target della misura.

Sezione 11 Avviso - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Nella undicesima sezione, laddove si tratti di procedure di tipo competitivo (bando di gara, avviso pubblico), che prevedono la definizione di una graduatoria, devono essere indicate le modalità e/o procedure di svolgimento della specifica fase valutativa.

Di norma, questa segue la fase preliminare di verifica di ammissibilità (istruttoria formale) delle proposte, in cui si analizzano le cause di esclusione e i requisiti per l'ammissibilità – attribuibili al Soggetto attuatore proponente ed al progetto – il cui mancato soddisfacimento impedisce l'accesso dell'intervento alla successiva fase di valutazione

I requisiti di ammissibilità e le cause di esclusione di una proposta progettuale o di un Soggetto attuatore sono descritti nello specifico nelle sezioni dell'avviso relative ai “**Soggetti attuatori ammissibili**”, agli “**interventi finanziabili**” e nei “**criteri di ammissibilità**”, nei quali si definiscono in modo chiaro le caratteristiche dei progetti e dei soggetti che saranno ammessi al finanziamento

L'istruttoria di ammissibilità è rivolta ad esaminare:

- la completezza della domanda,
- le cause di inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione

La fase di valutazione delle proposte progettuali richiede l'esplicitazione nei documenti di selezione di appositi “criteri di valutazione e/o classificazione” dei progetti che debbano ispirarsi a regole e criteri generali per misurare l'apporto degli stessi all'attuazione degli Investimenti nel Piano.

Tra questi criteri di carattere generale i troviamo:

- efficacia dell'operazione: la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento del/i target assegnato/i alla misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di intervento e comunque in coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura individuato dal responsabile di misura;
- efficienza del progetto: e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e comunque nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi;

- utilità del progetto: verificare la convenienza per la “comunità” di riferimento; ovvero misurare quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socioeconomici, ambientali e culturali del contesto di riferimento;
- sostenibilità / durabilità del progetto: verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione e attuazione.

Elementi specifici PNRR:

- particolare rispondenza della proposta progettuale con le finalità proposte nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- positivo apporto del progetto alle finalità previste e al raggiungimento di milestone e target associati alla Scheda di dettaglio della Missione/Componente attuata tramite il bando/avviso pubblico;
- contributo del progetto al raggiungimento di ulteriori indicatori di particolare rilievo per l'Amministrazione responsabile (indicatori di risultato e di realizzazione);
- criteri valutativi specifici per i progetti che richiedono, nella fase di affidamento dei servizi progettuali, ad es.: il certificato di parità di genere a carico dei soggetti privati (in particolare con riferimento alla Missione 5);
- criteri valutativi specifici per i progetti che favoriscono lo sviluppo di politiche giovanili ovvero che prevedono tra gli obiettivi benefici diretti e indiretti alle future generazioni;
- (ove pertinente) criteri valutativi (punteggi) che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

Sezione 12 Avviso - Obblighi del Soggetto attuatore

Nella dodicesima sezione dovranno esserci una descrizione puntuale degli obblighi del Soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore individuato (ente beneficiario) deve formalmente assumere l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR sottoscrivendo una nota di accettazione del finanziamento/atto di adesione o una apposita convenzione.

L'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento assume la responsabilità di assicurare il presidio continuo dell'attuazione degli interventi. Inoltre, il continuo presidio da parte delle Amministrazioni garantisce la raccolta e la messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini dei controlli di competenza del Servizio Centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, degli Organismi comunitari, nonché nel caso dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.

L'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede la "raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati", anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR.

Quindi, da un lato, la verifica dell'avanzamento dei progetti e i loro progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di milestone e target.

I Soggetti attuatori dovranno essere informati, anche attraverso la richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, circa gli obblighi di monitoraggio ed informazione in questa sezione dell'Avviso pubblico, richiamando le pertinenti norme.

Le informazioni minime da riportare sono:

- indicazione dell'avvio delle attività;
- adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
- adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
- rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;

- descrizione delle modalità di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- rispetto dell'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili

Per quanto riguarda gli elementi specifici legati al PNRR :

- riferimento ai poteri sostitutivi (cfr. § 2.20);
- richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all'avviso pubblico (si veda format allegato A);
- inserimento, negli atti d'obbligo/di finanziamento del Soggetto attuatore, del perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali.

Sezione 13 Avviso - Modalità di gestione degli interventi

In questa sezione è necessario indicare le modalità di gestione dei progetti a seguito dell'ammissione a finanziamento da parte dell'Amministrazione.

Indicazioni relative alla fase di attuazione del progetto finanziato, tenendo conto che le operazioni finanziate a valere sull'avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PNRR vigente e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Nel rispetto dell'art. 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, la medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge

attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Sezione 14 Avviso - Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

In questa sezione dovranno essere descritte le modalità di erogazione del contributo, con la precisazione, se pertinente, della tempistica individuata, dell'indicazione delle tranches di pagamento e degli eventuali adempimenti attuativi a seguito dei quali il Soggetto attuatore potrà ricevere il finanziamento.

Inoltre, in relazione alla rendicontazione delle spese, è opportuno indicare l'eventuale documentazione a supporto delle richieste di pagamento che il Soggetto attuatore dovrà fornire all'Amministrazione centrale.

Modalità di carattere generale da riportare nell'Avviso:

- modalità ed eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore
- modalità di presentazione dei SAL (se pertinente)
- modalità di erogazione dell'eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria)
- eventuale previsione di un conto corrente "vincolato" ai fini delle erogazioni delle somme
- Indicazione puntuale della documentazione che il Soggetto attuatore deve presentare ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di rendicontazione delle spese • Descrizione dei controlli e degli adempimenti propedeutici all'erogazione, svolti dalla Amministrazione responsabile, nonché i termini entro i quali si dovrà provvedere all'erogazione.

Modalità specifiche del PNRR da riportare nell'Avviso:

- Tempistiche e documentazione a supporto delle Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare (Domande di rimborso) per le spese sostenute dal Soggetto attuatore nell'ambito degli interventi/progetti finanziati sul PNRR;

- Documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e delle milestone del PNRR;
- Modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio del PNRR (ReGis)
- Prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza al principio DNSH
- Prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese. Per chiarimenti su "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento" segnaliamo la Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf>

Sezione 15 Avviso - Modifiche dell'avviso

In tale sezione dovranno essere richiamate le modalità previste ai fini delle eventuali modifiche o integrazioni dell'avviso. Le modifiche dovranno essere di carattere non sostanziale (formali) e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Pertanto, è necessario indicare le modalità e la procedura adottata dall'Amministrazione titolare in caso di eventuali modifiche od integrazioni relative all'avviso.

- Indicazione delle tempistiche da fornire ai proponenti in presenza di modifiche connesse alla richiesta di documentazione integrativa; nel caso, prevedendo lo slittamento dei termini di chiusura del procedimento
- Specifica indicazione ai proponenti di attenersi a tutte le eventuali modifiche sopravvenute e comunicate dall'Amministrazione titolare
- Obbligo di comunicare le modifiche e/o integrazioni dello avviso su piattaforme specificatamente previste per il PNRR

Sezione 16 Avviso - Modifiche / variazioni del progetto

Nella sedicesima sezione è disciplinato l'iter da adottare in caso di modifica degli elementi originari del progetto ammesso alle risorse del PNRR.

In linea generale è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso alle risorse del PNRR.

In ogni caso, le previsioni inerenti ai target ed alle milestone non possono essere oggetto di modifica.

- Bisogna indicare le procedure da adottare da parte del Soggetto attuatore per comunicare le variazioni
- Riportare con precisione le tempistiche e le modalità di riscontro da parte dell'Amministrazione
- Necessità di indicare la documentazione da produrre a supporto della variazione progettuale proposta; ad esempio: richiesta di rimodulazione progettuale, scheda progettuale rimodulata, ed altri casi ammessi

Sezione 17 Avviso - Responsabile dell'avviso

Nella diciassettesima sezione, l'Amministrazione deve indicare il nominativo ed i riferimenti del Responsabile dell'avviso (nome, cognome, e-mail, struttura di riferimento), elencando le relative competenze.

Sezione 18 Avviso - Tutela della privacy

L'Amministrazione deve specificare che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del [d.lgs. 196/2003 e s.m.i.](#), nonché ai sensi della disciplina del [Regolamento \(UE\) 2016/679 \(G.D.P.R.\)](#) e s.m.i. Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del [Regolamento \(UE\) 2021/241](#) Tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Sezione 19 Avviso - Meccanismi sanzionatori

In tale sezione occorre indicare le fattispecie che determinano la revoca del contributo, distinguendo le fattispecie che danno vita a revoca parziale o totale.

In osservanza all'art. 8, comma 4 e 5 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n. 108/2021:

- l'Amministrazione vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

Inoltre, nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale, possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento.

Sezione 20 Avviso - Potere sostitutivo

Nella ventesima sezione sono previsti i poteri sostitutivi: laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni (cfr. <https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:2021:77~art48!vig>)

Descrizione della procedura da attivare in caso di mancato rispetto da parte dei Soggetti Attuatori degli obblighi e degli impegni assunti ai fini dell'attuazione degli interventi/progetti del PNRR.

Sezione 21 Avviso - Controversie e foro competente

In tale sezione è da indicare il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'avviso.

Sezione 22 Avviso – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

**Riferimenti
normativi**

[Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

[Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33](#) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

[Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9](#) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR.

[Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4](#) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative.

[Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6](#) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR

[Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32](#) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)